



COMUNE DI MAMOIADA (NU)

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 – 08024 Mamoiada (NU)
tel. 0784 56023 - fax. 0784 56700 - email ufficiotecnico@comune.mamoiada.nu.it

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI STRADALI O DA COSE IN CUSTODIA DELL'ENTE.

Approvato con deliberazione del C.C. n 29 del 14.09.2015

Premessa

La materia del risarcimento dei danni causati ai cittadini in dipendenza dell'attività di gestione del territorio posta in essere dal Comune di Mamoiada attraverso gli organismi ad essa preposti, ai fini della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 codice civile, ovvero nascente da cose in custodia ex art. 2051 c.c., o da rovina di edificio ex art. 2053 c.c., è regolamentata dalle disposizioni che seguono.

Art. 1) Oneri dei danneggiati.

A garanzia della trasparenza e speditezza del procedimento amministrativo, i cittadini che, nei limiti della previsione esplicitata in premessa, lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'azione od omissione dell'Ente, devono richiedere o far richiedere, all'atto del sinistro, l'immediato intervento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Polizia Stradale e/o Carabinieri, Vigili del Fuoco, che possono avvalersi - ove possibile - della collaborazione del Servizio Manutenzioni del Comune, al fine di constatare le cause e le modalità dell'accaduto).

Il soggetto avente interesse ad agire all'atto dell'istanza di risarcimento dovrà specificare esattamente l'autorità intervenuta per consentire all'Amministrazione l'acquisizione d'ufficio del verbale redatto.

Art. 2) Modalità di presentazione della domanda.

La domanda risarcitoria, redatta sull'apposito modulo da ritirare presso gli Uffici di Polizia Municipale o scaricata dal sito istituzionale dell'Ente, corredata da pertinente documentazione, può essere presentata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Mamoiada, ovvero spedita a mezzo raccomandata a/r. La domanda risarcitoria, sottoscritta dal proprietario del mezzo in caso di danni materiali e dall'interessato in caso di lesioni fisiche (ove possibile o se

minore dai genitori), deve contenere:

- le generalità del danneggiato;
- la dettagliata descrizione della dinamica del sinistro e l'indicazione precisa del luogo dell'evento dannoso;
- l'indicazione dell'Autorità intervenuta;
- la dichiarazione testimoniale rilevata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, e corredata della copia del documento di identità;
- la certificazione medica (referti del Pronto Soccorso, certificazioni dei medici di base e specialisti, ecc.) ed eventuali spese mediche documentate in caso di lesioni fisiche;
- le foto del veicolo danneggiato e del luogo del sinistro;
- la copia del libretto di circolazione;
- il preventivo o la fattura in caso di danni materiali;
- ogni altro documento ritenuto opportuno a corredo della domanda.

La domanda può essere integrata anche successivamente presentando ulteriore documentazione.

Art. 3) Istruttoria preliminare della pratica.

Registrata la domanda al Protocollo Generale, essa viene trasmessa al Settore Tecnico Manutentivo.

Il Servizio preposto istruisce preliminarmente la pratica sulla scorta della documentazione richiesta a corredo della pratica, esperisce in ogni caso gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici diretti ad accertare lo stato dei luoghi, ed attiva gli uffici preposti al fine di provvedere alla eliminazione dello stato di pericolo, ove sussistente.

Qualora si ravvisino già nella predetta fase ragioni ostative all'accoglimento della domanda (caso fortuito, visibilità e prevedibilità del pericolo ecc.) si provvede al rigetto dell'istanza.

La richiesta risarcitoria viene respinta altresì in caso di forza maggiore, cioè quando il danno è causato da eventi atmosferici, come ad esempio grandinate, alluvioni, fulmini, cadute di alberi dovute a tali eventi.

Qualora a seguito del rigetto della richiesta il danneggiato presenti osservazioni o integrazioni che modificano l'esito della pratica, l'ufficio preposto riesamina la documentazione.

Art. 4) Accertamenti peritali.

Esaurita l'istruttoria preliminare, il Responsabile del Servizio, salvo che l'Ente intenda provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, trasmette il relativo fascicolo ai periti convenzionati dall'Amministrazione per gli accertamenti ulteriori diretti alla valutazione delle dinamiche dell'incidente, del danno patrimoniale, della fondatezza e dell'entità della pretesa risarcitoria in ordine all'eventuale danno non patrimoniale (danno biologico ed altri profili di pregiudizio non patrimoniale oggi tutelati) e di eventuali postumi permanenti.

Di tale trasmissione viene data sollecita notizia all'interessato o al suo legale, affinché si renda disponibile per i

necessari ed ulteriori accertamenti che il consulente peritale dell'Ente intenda compiere.

Gli accertamenti e le valutazioni dei periti serviranno all'Ente per stabilire l'indennizzo del danneggiato e alla controparte per valutare la congruità della proposta di risarcimento del danno.

Art. 5) Adempimenti conseguenti all'istruttoria e agli accertamenti peritali.

Incamerato il fascicolo, completo anche di tutti gli elaborati peritali e delle relative stime del danno, alla stregua delle risultanze degli accertamenti tecnici, il Responsabile del Servizio esprime ponderato parere sull'ammissibilità o meno della richiesta risarcitoria, tentando - quando ne ricorrano le condizioni - la composizione amichevole della vertenza. In tal caso si adatterà il provvedimento conclusivo di impegno di spesa e contestuale liquidazione del risarcimento del danno dovuto.

Nel caso in cui esaurita l'istruttoria vengano respinte o parzialmente accolte le richieste risarcitorie del soggetto istante, e si raggiunga un accordo con l'interessato, il Responsabile del Servizio ove risulti palese la responsabilità dell'Ente e l'entità del danno (modesto importo), provvede alla liquidazione.

Ove non si addivenga a una composizione amichevole ed il soggetto danneggiato agisca in giudizio, si trasmette il fascicolo all'ufficio Affari Generali per resistere e agire in giudizio.

Gli adempimenti conseguenti alla sentenza sono di competenza del servizio Affari Generali.

Art. 6) Termini del procedimento amministrativo.

Il procedimento amministrativo avviato a seguito di richiesta di risarcimento danni deve concludersi, anche nell'ipotesi di surroga dell'Impresa assicuratrice e qualunque sia la determinazione finale, entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla presentazione della domanda. Il decorso del predetto termine è sospeso qualora l'istruttoria sia stata interrotta per cause e motivi imputabili al soggetto ricorrente. E' fatto salvo un termine più lungo in presenza di circostanze imprevedibili, espressamente motivate dal Dirigente e previamente comunicate alla parte istante, ovvero quando il contraddittorio con la parte danneggiata richieda tempi di approfondimento maggiori.

Art. 7) Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione adottata dal Consiglio Comunale.